



DTELA/AC/AT/pp

Ai Presidenti dei Comitati di Direzione delle
Facoltà o Scuole
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori delle Scuole di Specializzazione
Ai Coordinatori dei Corsi di dottorato di
ricerca
Ai Presidenti dei Collegi Didattici

E, p.c. Agli Uffici Se.Fa
Alle Segreterie didattiche dipartimentali

Oggetto: Affidamenti esterni e contratti di insegnamento A.A. 2022/2023

Si comunica che, con D.R. n. 1816/2022 del 7.4.2022, è stato emanato il Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento, ai sensi degli artt. 23 e 26 della legge 240/2010, che contiene alcune modifiche e integrazioni rispetto alla versione precedente. Il Regolamento, che ha avuto il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione del 22 febbraio 2022, è stato approvato in via definitiva nella seduta del Senato Accademico del 15 marzo u.s. ed è pubblicato alla pagina web d'Ateneo <https://www.unimi.it/it/ateneo/normative/regolamenti/regolamento-la-disciplina-dei-contratti-attivita-di-insegnamento>.

Di seguito, le modifiche intervenute:

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI PER ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 23 E 26 DELLA LEGGE 240/2010 EMANATO CON D.R. NR. 1816/2022 DEL 7.4.2022

- Art. 10 - Bando e modalità di presentazione della domanda

L'ultimo comma dell'art. 10 vieta di cumulare incarichi per più di 120 ore per anno accademico con lo stesso docente a contratto. Deroghe al predetto limite possono essere tuttavia autorizzate dal Rettore, per tutti gli insegnamenti facenti parte dell'offerta formativa, sulla base di circostanze eccezionali e di idonee valutazioni, che dovranno essere formalizzate dal Direttore del Dipartimento e supportate nel merito da una approfondita valutazione della specificità dell'insegnamento richiesto e/o del profilo specialistico.

- Art. 12 bis - Contratti di insegnamento a titolo gratuito riservati al Personale del servizio Sanitario Regionale dipendente di strutture sanitarie convenzionate con i Corsi di studio e le Scuole di specializzazione dell'area sanitaria

Questo nuovo articolo del Regolamento è volto a disciplinare le procedure selettive e il conferimento degli incarichi di insegnamento a titolo gratuito al personale dei ruoli sanitari dipendente di strutture sanitarie convenzionate. L'articolo prevede inoltre la possibilità di rinnovare l'incarico con lo stesso docente, in via diretta senza emissione di bando, per un periodo massimo di 3 anni consecutivi.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIREZIONE TRATTAMENTI ECONOMICI E LAVORO AUTONOMO

Verrà inviata a breve una circolare esplicativa ai Responsabili delle strutture interessate nella quale saranno fornite tutte le indicazioni in merito alla nuova procedura.

- **Art. 12 ter - Incarichi di insegnamento con enti convenzionati**

Il nuovo articolo, prevede la possibilità di attivare contratti di insegnamento a titolo gratuito sulla base di convenzioni stipulate tra l'Ateneo e gli enti pubblici e di ricerca riservati al personale dipendente degli enti di appartenenza secondo le modalità previste nella convenzione stessa.

- **Art. 15 - Regime di incompatibilità**

E' stata abrogata l'incompatibilità con la contemporanea titolarità dei contratti disciplinati dal presente Regolamento e gli incarichi per attività integrative e di tutoraggio ai sensi dell'art. 45 del Regolamento Generale d'Ateneo.

Altre valutazioni di incompatibilità, oltre a quelle già previste dal Regolamento, potranno tuttavia essere effettuate d'Ufficio, sulla base di situazioni concrete che necessitino di un approfondimento specifico.

CALENDARIO PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE

A partire dal **13 aprile 2022**, è possibile avviare le procedure per l'attivazione dei contratti di insegnamento e affidamenti esterni per l'A.A. 2022/2023, deliberate da ciascun Consiglio di Dipartimento, in conformità alle scadenze per l'accreditamento dell'Offerta Formativa approvate dal Senato Accademico.

Si invitano pertanto i competenti Organi a voler inviare le richieste di bando, rinnovo, assegnazioni dirette, all'Ufficio Affidamenti e contratti di insegnamento e-mail affidamenti.contratti@unimi.it secondo il seguente calendario:

- **Dal 13 aprile 2022 al 10 giugno 2022:**
insegnamenti annuali, I semestre, I e II trimestre
- **Dal 13 settembre 2022 al 10 novembre 2022:**
insegnamenti II semestre, III trimestre

La richiesta dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- 1) Delibera del Consiglio di Dipartimento;
- 2) Report 197 estratto dall'applicativo W4 con i dati dell'insegnamento (corso di laurea, attività formativa, periodo di erogazione, crediti, ore, importo, tipologia attività formativa - TAF, fondi su cui far gravare la spesa se non a carico del bilancio di Ateneo). Per le richieste di emissione bando di insegnamenti a contratto il Report dovrà anche indicare il numero massimo di pubblicazioni da presentare e la lingua di erogazione per gli insegnamenti in lingua inglese o altra lingua straniera;
- 3) CV in formato europeo firmato e con data non anteriore ai tre mesi nel caso di assegnazioni dirette senza bando ad esperti di elevata qualificazione da sottoporre al Nucleo di Valutazione.

Le attività formative oggetto dell'incarico, devono essere conformi nella denominazione, settore, ore, CFU, nonché agli obiettivi formativi generali e specifici e



ai risultati di apprendimento attesi, secondo quanto previsto nei Regolamenti didattici e nei Manifesti degli studi.

TIPOLOGIE DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO

1. INSEGNAMENTI A CONTRATTO

(Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento, ai sensi degli artt. 23 e 26 della legge 30.12.2010, n. 240 pubblicato alla pagina web <https://www.unimi.it/it/ateneo/normative/regolamenti/regolamento-la-disciplina-dei-contratti-attivita-di-insegnamento>).

a) Conferimento diretto riservato a:

- Esperti di alta qualificazione (art. 3 comma 1 punto a), anche nell'ambito di specifiche convenzioni con enti pubblici e con istituzioni di ricerca. Rientrano in questa tipologia anche i professori di I e II fascia già in servizio presso l'Ateneo o altra Università italiana nei 5 anni successivi al pensionamento, comunque non oltre il 75 anno di età.
- docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama (art. 3 comma 1 punto c) del Regolamento sui contratti di insegnamento.

b) A seguito di idonea procedura selettiva

- Nei restanti casi (art. 3 comma 1 punti b - d - e)

2. AFFIDAMENTO ESTERNO

A seguito di idonea procedura selettiva

(art. 38 del Regolamento Generale di Ateneo pubblicato alla pagina web <https://www.unimi.it/it/ateneo/normative/regolamenti/regolamento-generale-dateneo>)

Rientrano in questa tipologia i professori e ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato in servizio presso le Università italiane, dello stesso settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento messo a bando o del relativo macrosettore.

PROCEDURA PER CONFERIMENTO DIRETTO DI INSEGNAMENTI A CONTRATTO (art. 1 comma 3 punto a - Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento)

1. Il Consiglio di Dipartimento può provvedere al conferimento di incarichi di insegnamento a contratto in via diretta, senza l'emissione di un bando, con delibera assunta a maggioranza dei presenti, nella quale venga valutato il curriculum del candidato e ogni altro titolo utile a comprovare la qualificazione a ricoprire l'incarico. Resta ferma la verifica, da parte del Nucleo di Valutazione, della congruità del curriculum scientifico e professionale con l'incarico da affidare.
2. Non sono sottoposti alla verifica del Nucleo di Valutazione i curricula degli esperti dipendenti degli enti pubblici e delle istituzioni di ricerca, di coloro che hanno già ricoperto il ruolo di docente di I o II fascia presso l'Ateneo o altra Università italiana, collocati a riposo al momento del conferimento dell'incarico e dei docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.



PROCEDURA SELETTIVA PER INSEGNAMENTI A CONTRATTO (art. 1 comma 3 punto b - Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento)

1. Le procedure selettive vengono espletate quando occorre far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, alle quali non si possa provvedere con personale docente di ruolo o a tempo determinato. I soggetti reclutati devono essere in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.
I contratti possono essere stipulati esclusivamente a titolo oneroso.
Le procedure di selezione sono indette con bando emanato dal Rettore, previa delibera del Consiglio di Dipartimento interessato e devono essere pubblicizzate sul proprio sito e sul sito *Web* dell'Ateneo. I Dipartimenti sono comunque invitati a dare ai bandi la più ampia pubblicità attraverso i canali ritenuti più adeguati al fine di raggiungere il maggior numero possibile di candidati.
2. Le procedure selettive devono assicurare la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti e devono prevedere la rinnovabilità. La valutazione comparativa dei curricula e dei titoli scientifici e professionali dei candidati che partecipano alla procedura selettiva è effettuata da un'apposita Commissione composta da almeno 3 membri scelti tra professori o ricercatori, nominata dal Consiglio di Dipartimento interessato dopo la scadenza del bando. Costituiscono titoli da valutare ai fini della selezione i titoli accademici, i titoli professionali, le pubblicazioni con riferimento al settore scientifico-disciplinare inerente l'attività didattica da svolgere, della pregressa attività professionale acquisita dal candidato, con particolare preferenza per la materia oggetto del bando. Per gli insegnamenti erogati in lingua inglese o altra lingua straniera la Commissione dovrà valutare anche la conoscenza della lingua oggetto della selezione da parte dei candidati. Anche nel caso di partecipazione di un unico candidato alla procedura selettiva, la Commissione è tenuta ad effettuare la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.
3. Sulla base dei criteri generali stabiliti dal bando, ciascuna Commissione definisce gli specifici criteri e i parametri da utilizzare nella valutazione del curriculum, delle pubblicazioni scientifiche inviate dai candidati, dell'attività didattica svolta.
La Commissione incaricata della selezione può inoltre stabilire che i candidati debbano sostenere un colloquio. Le modalità di svolgimento del colloquio, se previsto, e i criteri sulla cui base gli stessi sono valutati devono essere definiti preventivamente in sede di predisposizione dei criteri.
Nel caso in cui i candidati siano già stati titolari di analoghi contratti in anni precedenti, la Commissione deve tener conto anche della valutazione della loro attività pregressa da acquisirsi presso il competente Collegio didattico e dei questionari delle opinioni degli studenti, se disponibili.
Ultimate le procedure selettive, e comunque entro 30 giorni dalla scadenza del bando, la Commissione formula la graduatoria di merito dei candidati idonei.
4. Gli atti relativi alle procedure di selezione devono essere trasmessi all'Ufficio Affidamenti e contratti di insegnamento e-mail: affidamenti.contratti@unimi.it entro 10 giorni dalla conclusione dei lavori. La graduatoria, insieme agli atti relativi alla procedura di selezione, è approvata dal Rettore ed è pubblicata sul sito web dell'Ateneo all'indirizzo <https://www.unimi.it/it/ateneo/lavora-con-noi/reclutamento-professori/contratti-di-insegnamento> oltre che sul sito web del Dipartimento.
La graduatoria ha validità solo per l'anno accademico per il quale si è svolta la selezione. In caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno accademico, l'incarico può essere conferito ad altro idoneo, secondo l'ordine di graduatoria in corso di validità nell'anno accademico nel quale è stato bandito.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIREZIONE TRATTAMENTI ECONOMICI E LAVORO AUTONOMO

Il Consiglio del Dipartimento interessato delibera formalmente l'attribuzione dell'insegnamento al candidato giudicato idoneo.

RINNOVO CONTRATTI DI INSEGNAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA SELETTIVA (artt. 8 e 13 - Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento)

1. I contratti di insegnamento di cui all'art. 3 comma 1 punto b) del Regolamento, possono essere rinnovati con delibera del Consiglio di Dipartimento, sentito il Collegio didattico, per un periodo massimo di 5 anni continuativi, a condizione che rimanga inalterata l'attività formativa oggetto della selezione ed assegnata in sede di primo incarico.
2. I contratti di insegnamento di cui all'art. 3 comma 1 punto d) del Regolamento (lettori di scambio) possono essere rinnovati con delibera del Consiglio di Dipartimento per non più di 3 anni consecutivi a condizione che l'attività svolta dal titolare dell'incarico nell'anno precedente sia stata positivamente valutata dai docenti responsabili degli insegnamenti nel cui ambito gli incarichi sono stati assolti.
3. Il rinnovo dovrà comunque avere sempre periodicità annuale ed essere soggetto alla valutazione positiva da parte del Consiglio di Dipartimento.
4. Nel caso di rinnovo di un contratto di insegnamento al personale tecnico amministrativo bibliotecario (PTAB) dell'Ateneo, la delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà anche indicare l'avvenuta verifica dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico.
5. Per tutte le tipologie di contratto il rinnovo è subordinato alle seguenti condizioni:
 - a) persistenza delle esigenze didattiche e della disponibilità economica, certificata dalla delibera della struttura proponente;
 - b) valutazione positiva dell'attività svolta dal docente, basata sul giudizio positivo espresso dal Consiglio di Dipartimento, sentito il Collegio didattico della struttura interessata e sui risultati dei questionari delle opinioni degli studenti, ove disponibili;
 - c) puntuali adempimenti degli obblighi contrattuali, compresi la compilazione del *Syllabus* per i responsabili dell'insegnamento, la pubblicazione del curriculum vitae in formato europeo sulla pagina *Web* d'Ateneo e la compilazione del registro on line delle lezioni.

PROCEDURA SELETTIVA PER AFFIDAMENTI ESTERNI (art. 38 Regolamento Generale d'Ateneo)

1. Le procedure selettive vengono espletate quando occorre far fronte a specifiche esigenze didattiche, alle quali non si possa provvedere con personale docente di ruolo o a tempo determinato dell'Ateneo. Possono partecipare alla selezione professori e ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato, in servizio presso Università italiane, dello stesso settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento messo a bando o del relativo macrosettore e previo nulla osta dell'Ateneo di appartenenza.
2. La fase di selezione e comparazione tra i candidati avviene sulla base della qualificazione scientifica e/o professionale e tiene conto delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum dei candidati con riferimento al settore scientifico-disciplinare inerente l'attività didattica da svolgere, della pregressa attività



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIREZIONE TRATTAMENTI ECONOMICI E LAVORO AUTONOMO

professionale acquisita, con particolare preferenza per la materia oggetto del bando. Sulla base dei criteri generali stabiliti dal bando, ciascuna Commissione definisce gli specifici criteri e i parametri da utilizzare nella valutazione del curriculum, delle pubblicazioni scientifiche, dell'attività didattica svolta.

3. Nella valutazione dei candidati si terrà conto del curriculum complessivo di ciascun candidato; dell'attività didattica svolta in relazione al settore scientifico-disciplinare cui afferisce l'insegnamento da coprire per affidamento o al relativo macrosettore; dei titoli scientifici e delle pubblicazioni riferibili all'ambito disciplinare per il quale è attivata la procedura di copertura; delle esperienze professionali maturate e che abbiano attinenza con l'insegnamento.
4. Il Consiglio di Dipartimento dovrà ultimare le procedure di selezione e deliberare sul conferimento dell'affidamento entro 30 giorni dalla data di scadenza del bando. In caso di più domande, il Consiglio di Dipartimento può deliberare di avvalersi di una Commissione istruttoria, formata da docenti dello stesso settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento oggetto del bando o del relativo settore concorsuale o di settore affine, incaricata di svolgere la valutazione comparativa e di formulare allo stesso Consiglio una motivata proposta di attribuzione dell'insegnamento. In caso di partecipazione di un solo candidato, deve comunque esserne valutata l'idoneità. A tale adempimento può provvedere il Consiglio del Dipartimento.

SI RICORDA INOLTRE CHE:

- i contratti di insegnamento e gli affidamenti esterni relativi ad attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative che si concludano con una verifica di profitto, sono posti a carico delle risorse stabilite annualmente nel Bilancio di Ateneo;
- i contratti di insegnamento e gli affidamenti esterni concernenti le attività formative rientranti tra quelle a scelta libera dello studente ovvero tra quelle considerate come attività complementari (altre attività) sono a carico dei Dipartimenti Referenti dei corsi di studio interessati;
- sono da intendersi a titolo gratuito tutti i contratti stipulati in via diretta, senza l'emanazione di un bando, con i professori già in servizio presso l'Ateneo;
- per tutte le attività formative oggetto di contratti e di affidamenti, il compenso orario da corrispondere al docente è di € 50,00 lordi così come stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- i costi orari sopra indicati sono da applicarsi, di norma, anche ai contratti stipulati con docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. I Consigli di Dipartimento possono segnalare situazioni particolari riguardanti eminenti studiosi stranieri, che abbiano ottenuto significativi riconoscimenti scientifici e/o professionali in ambito internazionale. In questo ultimo caso il trattamento economico può essere incrementato sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti a livello europeo;
- per le Scuole di Specializzazione, sono confermate le tariffe orarie applicate lo scorso anno nell'ambito delle singole Scuole, fatto salvo che in nessun caso tali importi possono essere inferiori a 25 euro orari, così come previsto dal D.M. 21 luglio 2011, n. 313 "Trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di insegnamento";



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIREZIONE TRATTAMENTI ECONOMICI E LAVORO AUTONOMO

- i contratti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) b) c) del citato Regolamento, possono essere stipulati con lo stesso soggetto per un massimo di 5 anni consecutivi e comunque non oltre il 75° anno di età;
- i contratti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) possono essere rinnovati con lo stesso soggetto per non più di 3 anni consecutivi;
- gli assegnisti di ricerca dell'Ateneo possono partecipare alle procedure di selezione, previste dall'art. 3 comma 1 punto b) del Regolamento, per moduli didattici di non più di 30 ore nello stesso anno accademico;
- per un maggiore snellimento delle procedure, in caso di selezioni con bando, si raccomanda di accorpare il più possibile gli insegnamenti da bandire, di richiedere l'emissione di un unico bando per semestre e di nominare un'unica Commissione per ciascun corso di laurea, incrementando eventualmente il numero dei Commissari al suo interno.
- è possibile ribandire un insegnamento andato deserto o con candidati non idonei una sola volta. Nel caso in cui l'insegnamento ribandito andasse nuovamente deserto o non ci fossero candidati idonei, la Struttura dovrà utilizzare risorse interne per coprire l'insegnamento.

DISPONIBILITÀ FINANZIARIA

In considerazione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in tema di contenimento e riduzione della spesa per i contratti di insegnamento e per gli affidamenti esterni, i Dipartimenti sono invitati all'osservanza dei principi già più volte sottolineati, finalizzati a una maggiore razionalizzazione e ottimizzazione dell'impiego delle risorse, avvalendosi eventualmente anche dei docenti di altri Dipartimenti dell'Ateneo di settore scientifico-disciplinare affine, coordinandosi con i Presidenti di Comitato di Direzione delle Scuole e delle Facoltà.

Al fine di raggiungere gli obiettivi che l'Ateneo si è posto, si ricorda ai Direttori di Dipartimento di verificare innanzitutto che i docenti di ruolo abbiano assolto l'impegno orario relativo alla didattica frontale (alla cui composizione concorrono gli insegnamenti dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico, dei corsi di dottorato e delle scuole di specializzazione) e procedere ad una pianificazione attenta degli affidamenti esterni e/o a contratto, sulla base delle necessità formative specifiche e professionalizzanti e, comunque, sempre finalizzata all'acquisizione di conoscenze ed abilità coerenti al profilo culturale e professionale delineato dal corso di studio, privilegiando gli insegnamenti per i quali l'Ateneo non ha competenze specifiche e per i quali non sussista la possibilità di mutuaione con insegnamenti già attivati.

Con i migliori saluti.

Direzione Trattamenti Economici
e Lavoro Autonomo
La Responsabile
Anna Luisa Canavese